

# CAMERA DEI DEPUTATI<sup>N. 1121-ter</sup>

---

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CERAVOLO, BARCA, PANI, CUFFARO, D'ALESSIO,  
GUERRINI, TAMBURINI, AMARANTE, BOCCHI,  
CASALINO, GUGLIELMINO, MARCHI DASCOLA  
ENZA, OTTAVIANO, SARRI TRABUJO MILENA**

*Presentata il 3 febbraio 1977*

---

Norme in materia di programmazione portuale

---

*(Già articoli 1 e 2, da 4 a 6 e 8 della proposta di legge n. 1121 « Ordinamento degli organi della politica e delle gestioni portuali » stralciati dall'Assemblea nella seduta del 28 novembre 1978).*

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### TITOLO I

#### GLI ORGANI DELLA POLITICA PORTUALE

#### ART. 1.

Lo sviluppo e il potenziamento dei porti marittimi si attua con una politica portuale che ha come obiettivo la creazione di un sistema portuale nazionale unitario, organico e coordinato, competitivo sul piano economico.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Strumento fondamentale della politica portuale è il piano nazionale dei porti progettato e realizzato per accrescere i traffici nazionali ed internazionali e per contribuire al potenziamento e al riequilibrio economico e territoriale del paese.

Il piano nazionale dei porti è parte integrante del piano nazionale dei trasporti e si attua nel quadro della programmazione nazionale e regionale.

Nel piano nazionale dei porti si compie la scelta del ruolo e dell'importanza dei diversi porti e quindi vengono stabilite le priorità degli interventi e la ripartizione dei finanziamenti.

## ART. 2.

Lo sviluppo, il potenziamento e la funzionalità del sistema portuale marittimo sono di competenza del Ministero della marina mercantile.

Le regioni, in quanto organismi fondamentali della programmazione dell'uso del territorio e dello sviluppo economico, partecipano a dette competenze per quanto a loro delegate dalla presente legge e da altre leggi dello Stato.

Organo della programmazione portuale nazionale è il Comitato nazionale dei porti di cui ai seguenti articoli.

## ART. 3.

Presso il Ministero della marina mercantile è istituito il Comitato nazionale dei porti. Esso ha i seguenti compiti:

- a) elabora il piano nazionale dei porti;
- b) esprime il parere sulle proposte di programmazione portuale regionale avanzate dalle regioni marittime;
- c) propone i criteri per l'assegnazione dei fondi per il finanziamento delle opere marittime e portuali previste dal piano nazionale dei porti e da altri provvedimenti per la sua attuazione, tenendo conto delle proposte delle regioni per il riparto dei fondi tra i porti nell'ambito di ciascuna regione;
- d) al fine dell'assegnazione dei fondi di cui al precedente punto c) il Comitato nazionale dei porti propone, in sostituzione della vecchia classificazione dei porti, una graduatoria dei porti sulla base delle scelte e delle direttive del piano nazionale dei porti;

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

e) esprime pareri sulla costituzione, trasformazione e funzionamento degli Enti autonomi portuali;

f) controlla (attraverso la Direzione generale del demanio marittimo e porti) che la realizzazione delle grandi opere sia coerente con le linee del piano nazionale dei porti;

g) formula proposte relative alla costruzione e al miglioramento di linee di comunicazione non marittime connesse con lo sviluppo dei porti;

h) esamina ed esprime parere su ogni altra questione relativa alla politica generale dei porti, specialmente riguardo alla economicità delle opere da costruire o da trasformare.

## ART. 4.

Il Comitato nazionale dei porti è presieduto dal Ministro della marina mercantile ed è composto:

a) dai Ministri: dei trasporti, lavori pubblici, programmazione, finanze e tesoro o da loro delegati;

b) da cinque presidenti di regione eletti dal Comitato interregionale per la programmazione economica;

c) da un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentativi su scala nazionale;

d) da tre rappresentanti degli operatori portuali designati dalle rispettive organizzazioni di categoria.

Il Comitato nazionale dei porti per la consulenza e l'istruttoria tecnica necessari allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 4 si avvale degli uffici e del personale del Ministero della marina mercantile e della eventuale consulenza di esperti di politica dei trasporti.

## ART. 5.

Il piano nazionale dei porti viene trasmesso al Ministero della marina mercantile che lo discute nel CIPE e insieme con le sue osservazioni, lo trasmette al Parlamento per l'approvazione.

Il piano nazionale dei porti ha durata decennale; ogni due anni viene riesaminato dal Comitato nazionale dei porti, le cui eventuali proposte di aggiornamento devono essere approvate dal Parlamento.

## ART. 6.

Tutte le regioni partecipano alla redazione del piano nazionale dei porti per mezzo dei loro rappresentanti al Comitato nazionale dei porti, secondo l'articolo 5 della presente legge.

Le regioni marittime contribuiscono alla programmazione portuale nazionale anche sottoponendo al Comitato nazionale dei porti proposte di programmazione portuale regionale.

Queste proposte sono parte e articolazione del piano nazionale dei porti.

Le regioni marittime elaborano il proprio piano regionale dei porti in conformità col piano nazionale. Il Comitato nazionale dei porti lo approva dopo averne verificato l'omogeneità col piano nazionale dei porti e la compatibilità reciproca tra i diversi piani regionali.